

SCHEDA INFORMATIVA

LEGGE 488/92

**Modalità semplificate per l'accesso alle agevolazioni da parte delle
imprese artigiane**

Caratteristiche generali della legge 488/92

La legge 488 è stata pubblicata nel 1992 ed ha iniziato ad operare soltanto alla fine del 1996 con l'emanazione del primo bando riservato al settore industriale. Nel 1999, gli interventi della legge sono stati estesi anche al settore turistico e, successivamente, a quello commerciale.

Il sistema agevolativo della 488 è applicato attraverso una procedura a bando, con risorse finanziarie preventivamente ripartite tra le varie Regioni e graduatorie di merito formate sempre su base regionale.

L'agevolazione consiste in un contributo "in conto impianti" (in sostanza, un contributo in conto capitale), calcolato in Equivalente Sovvenzione Netto e Lordo (combinati tra di loro), la cui entità è rapportata alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa (piccola, media e grande), privilegiando le PMI.

Un'importante novità operativa della legge, rispetto al passato, è rappresentata dalle procedure di istruttoria delle domande, che vengono affidate al sistema bancario per la valutazione dei programmi predisposti dalle imprese, indipendentemente dal coinvolgimento delle banche nell'affiancare finanziariamente le imprese stesse.

In particolare, sono demandate alle "banche concessionarie" (riunite in gruppi bancari) le fasi di istruttoria, erogazione, relazione finale di spesa ed altre mansioni, mentre rimangono prerogative del Ministero delle Attività Produttive la formazione delle graduatorie, i decreti di concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni dei programmi di investimento, le revoche ed altro.

La normativa di riferimento è la seguente:

- **Decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415**, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488
- **Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 20 ottobre 1995, n. 527**, noto come "Regolamento": definisce le modalità operative e le procedure per la concessione delle agevolazioni, in seguito recepite e dettagliate nelle varie circolari esplicative emanate dal Ministero. Questo decreto, con le successive modifiche e integrazioni (D.M. 31 luglio 1997 n. 319 e D.M. 9 marzo 2000), costituisce la base di riferimento di tutta la normativa della 488
- **Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3 luglio 2000**: testo unico delle direttive riferito a tutti i settori di intervento (industria – turismo – commercio) noto come "Direttive".

La legge 488-Artigianato

Con la **legge n. 57 del 2001, art. 14**, è stata disposta la definizione di modalità semplificate per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli interventi della legge 488.

Tali modalità semplificate sono state fissate con **decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 novembre 2002**, che ha altresì indicato Artigiancassa quale unico "soggetto gestore" dell'intera attività connessa all'espletamento del servizio, dalla fase della presentazione delle domande fino alla conclusione dell'investimento.

Le mansioni che nella 488 "ordinaria" sono svolte dal Ministero, nella versione "artigiana" sono, di massima, attribuite ai Comitati Tecnici Regionali istituiti presso le Sedi regionali di Artigiancassa.

Con **circolare del Ministro delle Attività Produttive n. 946364 del 7 ottobre 2003**, sono state emanate le norme attuative ed è stata pubblicata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda e l'erogazione delle agevolazioni. Rispetto alla legge 488/92 "ordinaria" si evidenziano le seguenti principali semplificazioni:

- il modulo di domanda non è a stampa ma disponibile sul sito internet Artigiancassa
- la domanda non deve essere accompagnata da alcun deposito cauzionale
- le imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata
- le imprese che forniscono "servizi" non debbono necessariamente essere costituite sotto forma di società regolari e non sono obbligate a presentare il business plan numerico per investimenti superiori ai 516.457 euro
- l'immissione dei mezzi propri può avvenire anche tramite finanziamento bancario e non è necessario aver già versato il 50% al momento della prima erogazione
- sono più contenuti i tempi per l'emissione della concessione definitiva (praticamente dimezzati) e per le erogazioni delle quote delle agevolazioni
- alcune documentazioni sono sostituite da autocertificazioni (disponibilità dell'immobile, dichiarazione pagamento spese ecc.)

E' opportuno precisare che tutti i progetti che rientrano nei requisiti di ammissibilità previsti dalla circolare sulla 488-Artigianato, dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando per le imprese artigiane, dovranno **necessariamente** essere presentati a valere su detto bando. Qualora dovessero essere presentati sul bando ordinario del settore "industria" le domande non saranno ritenute ammissibili e quindi respinte.

Come norma transitoria di prima applicazione, è consentito mantenere sul bando ordinario le domande già eventualmente presentate prima della data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane. Le imprese potranno, altresì, ritirare la domanda già presentata alla banca concessionaria e formularne una nuova ad Artigiancassa mantenendo la data della domanda originaria ai fini della decorrenza dell'ammissibilità delle spese.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni della 488-Artigianato sono applicabili a favore delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle aree depresse.

Per unità produttiva si intende una struttura dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per aree depresse si intendono quelle individuate dalla Commissione Europea quale zone in ritardo di sviluppo – aree Obiettivo 1 (Regioni del Mezzogiorno) e zone in declino industriale – aree Obiettivo 2 (vari comuni del Centro-Nord) e aree fuori Obiettivo con deroga o a sostegno transitorio.

Limiti dell'investimento

Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 52.000 euro ed un massimo di 1.549.370,70 euro. Per investimenti superiori l'impresa dovrà presentare domanda a valere sui bandi della legge 488/92 settore "industria".

Spese ammissibili e relativi divieti

Le spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni sono dettagliatamente elencate nell'allegato n. 4 della circolare.

Le spese ammissibili più significative sono:

- progettazioni, direzioni lavori, oneri di concessione, prestazioni per ottenere le certificazioni di qualità (il tutto con il limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile)
- acquisto suolo (con il limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile) e sue sistemazioni
- acquisto o costruzione immobili, opere murarie e assimilate
- macchinari, impianti ed attrezzature (a condizione che siano nuovi di fabbrica)
- programmi informatici, brevetti
- acquisto del solo immobile aziendale, qualora l'impresa conduca la propria attività in locali in fitto

Non sono invece consentite:

- spese realizzate con il contratto “chiavi in mano”
- spese per l’acquisto di terreni, immobili o brevetti per la parte di proprietà dei soci dell’impresa richiedente le agevolazioni (nel caso di soci persone fisiche il divieto è esteso ai beni di proprietà del coniuge o affini dei soci stessi entro il terzo grado)
- spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone

Tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate non potranno essere distolte dall’uso, per essere utilizzate altrove, prima di 5 anni dalla relativa entrata in funzione.

Tipologia dell’investimento

La tipologia del programma da agevolare può riguardare:

NUOVO IMPIANTO	Realizzazione di un nuovo insediamento produttivo
AMPLIAMENTO	Aumento della capacità di produzione attraverso un incremento dell’occupazione
AMMODERNAMENTO	Innovazioni finalizzate all’aumento della produttività e/o miglioramento condizioni ecologiche
RISTRUTTURAZIONE	Razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo e aggiornamento tecnologico
RICONVERSIONE	Sostituzione dei prodotti esistenti con nuove produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi
RIATTIVAZIONE	Ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi da almeno 2 anni
TRASFERIMENTO	Diversa localizzazione degli impianti a seguito di decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica

Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane

Al momento della presentazione della domanda, **le imprese devono essere già iscritte all’Albo delle imprese artigiane** e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né di amministrazione controllata.

Attività e dimensione dell’impresa

Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore di imprese artigiane che svolgono **attività estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda** (l’elenco dettagliato delle attività ammissibili e di quelle non ammissibili è indicato nell’allegato n.2 della circolare).

Devono inoltre essere classificate come **imprese di piccola dimensione** secondo la disciplina comunitaria in materia.

In base alla normativa vigente è definita piccola impresa, per tutte le attività ammissibili eccetto i servizi, quella che:

1. *ha meno di 50 dipendenti*
2. *ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro*
3. *è in possesso del requisito di indipendenza, non è cioè controllata da impresa di dimensioni maggiori.*

Le imprese fornitrici di servizi, invece, devono avere:

1. *meno di 20 dipendenti*
2. *fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro*
3. *requisito di indipendenza*

Tutti e tre i requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Entità del contributo

Le agevolazioni consistono in un **contributo in conto impianti** sulla base delle spese ammissibili percentualmente suddiviso in **ESN** (equivalente sovvenzione netta) e **ESL** (equivalente sovvenzione lorda) nella misura massima stabilita, a livello comunitario, per ogni singola Regione (allegato n. 3 della circolare).

E' opportuno precisare che la misura massima del 100% spetta solo ai programmi classificati come "nuovo impianto", mentre viene ridotta al 90% per i programmi di "ampliamento", ed ulteriormente ridotta all'80% per tutte le altre tipologie di investimento previste (ammodernamento – ristrutturazione – riconversione – riattivazione – trasferimento).

La differenza tra i due tipi di sovvenzione (ESN e ESL) è rappresentata dalla componente fiscale, in quanto il solo ESN viene maggiorato di un importo pari all'aliquota fiscale alla quale verrà assoggettato il contributo.

Il contributo non è cumulabile con altre tipologie di aiuti previsti da norme statali, regionali, comunitarie o comunque erogati da enti o istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelli concessi con la regola "de minimis".

Il contributo concesso viene aggiornato in base ai tempi programmati per l'investimento, al tasso vigente al momento dell'avvio dell'iniziativa, tenendo conto degli aspetti finanziari relativi sia agli investimenti che all'erogazione del contributo stesso.

Nella disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni, l'importo viene determinato sulla base della suddivisione delle spese per anno solare previste dall'impresa nella fase di domanda (punto B12 della scheda tecnica – allegato n. 8 della

circolare) salvo poi essere nuovamente ricalcolato (mai comunque per importo superiore) nella verifica della relazione finale di spesa in relazione ai tempi effettivamente intervenuti.

Tempi per la presentazione della domanda

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita domanda nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando. Il bando fissa la data di apertura di presentazione delle domande, mentre la data di chiusura può essere indicata nello stesso decreto o in un decreto successivo.

Il decreto ministeriale prevede anche l'entità dei fondi riservati al bando, suddivisi per Regioni. Le graduatorie, infatti, sono effettuate sempre su base regionale e vengono formate in relazione agli indicatori.

Indicatori

Nella 488-Artigianato gli indicatori che determinano la posizione del programma nella graduatoria sono due:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo ammissibile, come ritenuto congruo e pertinente da Artigiancassa2. Punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali |
|---|

Il numero degli occupati sarà sempre conteggiato, mentre le priorità regionali potrebbero non essere indicate dalle Regioni e quindi, in questo caso, l'indicatore sarà solo uno. Il punteggio regionale complessivo, qualora espresso, è composto dalla somma di 3 singoli punteggi relativi a priorità per aree territoriali, per settori merceologici, per tipologie di investimento. La verifica dei nuovi occupati avverrà nell'esercizio "a regime", cioè nel primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime, la quale si intende convenzionalmente raggiunta dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma, qualora non intervenuta prima.

Il numero dei dipendenti viene espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore, e sarà calcolato sulla media mensile degli occupati, a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, durante i dodici mesi di riferimento. I lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Se l'unità produttiva interessata dal progetto di investimento aveva già degli occupati prima dell'avvio del nuovo programma, questi saranno conteggiati in riferimento ai dodici mesi precedenti la data riportata sul modulo di domanda. Il numero dei nuovi occupati sarà rappresentato dalla differenza tra le due rilevazioni.

Il valore degli indicatori viene incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime", ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Gli indicatori saranno soggetti a verifica ad investimento concluso ed eventuali scostamenti superiori ai 20 punti percentuali sulla media dei due indicatori, o ai 30 punti su un singolo indicatore, determineranno la revoca delle agevolazioni. Il valore degli indicatori dovrà tener conto anche dell'incremento o meno del 5% derivante dalla eventuale adesione ad uno dei sistemi di certificazione.

Mezzi propri

Per poter ottenere le agevolazioni, l'impresa deve prevedere la copertura finanziaria del programma di investimenti garantendo, insieme al contributo in c/impianti di cui beneficerà, un **apporto diretto di mezzi propri esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile**. I mezzi propri sono rappresentati dall'immissione di denaro fresco (sotto qualsiasi forma, compreso il finanziamento bancario) da parte del titolare o dei soci.

Disponibilità dell'immobile

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il soggetto richiedente dovrà inoltre avere la piena disponibilità legale del suolo o degli immobili interessati dal programma di investimenti e gli stessi devono essere già rispondenti alle norme urbanistiche e di destinazione d'uso. La norma è vincolante perché ha l'obiettivo di rendere immediatamente "cantierabili" i progetti presentati.

Per disponibilità legale si intende un titolo (proprietà, contratto di affitto, di comodato, preliminare di vendita, diritto reale di godimento, atto formale di assegnazione, concessione demaniale) che consenta l'immediato inizio dei lavori, che deve essere necessariamente registrato entro i termini di chiusura del bando.

Tempi per la realizzazione dell'investimento

Il programma deve essere ultimato **entro 24 mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni**. Tale termine, su richiesta dell'impresa da formulare ad Artigiancassa almeno 4 mesi prima della scadenza, può essere prorogato di non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore da accertare.

E' definita concessione provvisoria, perché soggetta a possibili variazioni, la disposizione emanata dai **Comitati Tecnici Regionali** istituiti presso le Sedi Regionali di Artigiancassa, subito dopo la formazione delle graduatorie. La concessione diverrà definitiva solo dopo gli accertamenti previsti a seguito dell'ultimazione del programma.

Oltre al termine temporale dei 24 mesi concesso per l'ultimazione del programma, è prevista una ulteriore scadenza intermedia che, se non rispettata, può dar luogo alla revoca totale delle agevolazioni. L'impresa, cioè, entro 13 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U.R.I., dovrà dimostrare di aver sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari al 50% del totale dell'investimento approvato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione potranno essere presentate nei tempi stabiliti dal bando emesso dal Ministero con apposito decreto.

Modalità di presentazione

Le domande devono essere necessariamente indirizzate:

- ad **Artigiancassa**, qualora il programma preveda solo spese sostenute dall'impresa richiedente;
- ad uno degli **istituti collaboratori** (società di leasing) convenzionati con Artigiancassa, qualora il programma preveda, **in tutto o in parte**, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

La documentazione deve essere presentata **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere**.

Il modulo di domanda può essere inviato separatamente o unitamente a tutta la documentazione prevista. Nel caso di invio separato, la restante documentazione dovrà essere trasmessa entro la data di chiusura del bando con le stesse modalità.

La data riportata sul modulo di domanda è importante perché determina la decorrenza dell'ammissibilità delle spese. Non sono ritenute ammissibili, infatti, eventuali spese sostenute in precedenza. L'avvio dell'investimento in data anteriore a quella riportata sul modulo di domanda rende non ammissibile l'intero programma.

L'importo dell'investimento indicato sul modulo di domanda non potrà subire variazioni dal momento dell'invio fino alla conclusione della fase istruttoria.

Alla ricezione del modulo, Artigiancassa provvederà ad assegnare alla domanda un **numero di progetto**, dandone comunicazione scritta all'impresa. Il numero assume importanza in quanto diventa identificativo del progetto; tutte le documentazioni e la corrispondenza successive dovranno fare riferimento a quel numero.

Modulistica da compilare e da trasmettere

- **Modulo di domanda** (allegato n.6): sarà prodotto dall'apposito software disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it e stampato su fogli bianchi formato A4, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa dopo aver cucito tra loro i fogli lungo il lato sinistro ed aver apposto il timbro dell'impresa (o anche una firma) a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite

- **Scheda Tecnica** (allegato n.8): si procede con le stesse modalità indicate per il modulo di domanda. La scheda racchiude, in sintesi, tutti i dati dell'impresa richiedente e quelli tecnico – economico - finanziari del programma ed il piano aziendale descrittivo
- **Dichiarazione dell'impresa sulla disponibilità del suolo e/o degli immobili** (allegato 1/a o 4/a per le locazioni finanziarie)

Documentazione da trasmettere (allegato n.7)

- n. **2 floppy disk** contenenti, ciascuno, copia del file della Scheda tecnica
- **certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, corredato dalla dicitura antimafia, qualora l'impresa richiedente sia soggetta a tale verifica
- **documentazione tecnica** (planimetria generale e principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma)
- **documentazione economico-finanziaria** (bilanci, dichiarazione dei redditi, situazioni patrimoniali o quant'altro possa essere utile per una valutazione di merito)

E' determinante che tutta la documentazione sia trasmessa entro il termine di chiusura del bando perché, altrimenti, la domanda verrà respinta.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Esame istruttorio

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini indicati nel bando, Artigiancassa dovrà redigere una **relazione istruttoriale per ogni singolo progetto**, dopo aver accertato la regolarità e completezza della documentazione prodotta, che si concluderà con un giudizio positivo o negativo.

Le domande carenti della documentazione prevista saranno respinte con una specifica nota contenente le motivazioni.

L'esame istruttorio, superato il controllo formale in merito alla completezza della documentazione trasmessa, si articola fundamentalmente in tre fasi:

- 1) esame delle condizioni di ammissibilità
- 2) giudizio di merito sulla validità del progetto e verifica degli indicatori
- 3) analisi dei mezzi finanziari dell'impresa e sua capacità di realizzare l'investimento

GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

Alle imprese i cui programmi saranno giudicati positivamente sarà inviata una comunicazione contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (allegato n. 10).

Nei successivi 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, Artigiancassa provvederà a redigere, per ogni singola Regione, le **graduatorie** che trasmetterà poi al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In base alla posizione assunta nella graduatoria, beneficeranno delle agevolazioni le imprese che rientreranno nei limiti dei fondi disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, la concessione sarà limitata alla somma disponibile.

Le domande non agevolate per mancanza di fondi vengono inserite automaticamente, per una sola volta, nelle graduatorie relative al primo bando immediatamente successivo, mantenendo valido il modulo di domanda originario, senza alcun adempimento a carico dell'impresa qualora non siano intervenute variazioni rilevanti. Nel caso in cui le predette domande inserite automaticamente risultassero ancora una volta non agevolate vengono archiviate.

Dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I. i Comitati Tecnici Regionali adotteranno le disposizioni di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore dei programmi utilmente collocati in graduatoria o di diniego per quelli inseriti in posizione non utile ovvero per quelli istruiti con esito negativo.

Artigiancassa provvederà alla notifica di tali disposizioni oltre che alle imprese interessate anche alle Regioni competenti ed agli istituti collaboratori nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

Tempi di erogazione del contributo

Le agevolazioni saranno disponibili in **due quote annuali** uguali, la prima delle quali trenta giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorso tale termine sarà possibile percepire immediatamente la prima erogazione, sotto forma di **anticipazione**, qualora l'impresa presenti apposita **fideiussione** oppure abbia già realizzato il 50% dell'investimento, altrimenti per richiederla l'impresa dovrà attendere il verificarsi di quest'ultima condizione.

L'erogazione della seconda quota non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla disponibilità della prima quota e comunque dopo che l'impresa abbia prodotto la documentazione finale di spesa attestante l'ultimazione del programma. Detta quota sarà ridotta del 10% del contributo totale concesso ed il residuo verrà erogato solo dopo la emanazione della concessione definitiva. Sarà invece erogata la totalità del contributo nel caso sia stata già emanata la concessione definitiva.

La richiesta di erogazione deve essere effettuata in base allo schema previsto nell'allegato n. 12a della circolare (12b e 12c se la richiesta è effettuata dall'istituto collaboratore) e la documentazione da produrre è indicata nell'allegato n. 13.

Monitoraggio

Al fine di monitorare l'andamento dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, dovrà comunicare ad Artigiancassa, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello in cui ricade la data di entrata a regime del programma, alcuni dati ed informazioni sullo stato di avanzamento (allegato n. 18).

Identificazione macchinari ed attrezzature

Per consentire ed agevolare gli accertamenti, controlli ed ispezioni sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti, l'impresa dovrà consentire la univoca individuazione fisica dei macchinari e delle attrezzature maggiormente rilevanti attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta che riporterà il numero con il quale il bene è stato trascritto in un apposito elenco allegato ad una specifica dichiarazione (allegati n. 5/a e 5/b).

Documentazione finale di spesa e concessione definitiva

Allorché il programma sarà ultimato con l'entrata in funzione degli impianti (il termine verrà fissato dalla data riportata nell'ultima fattura) l'impresa dovrà darne comunicazione ad

Artigiancassa entro 30 giorni, ed entro 6 mesi dovrà provvedere al pagamento di tutte le fatture e predisporre la documentazione finale di spesa.

I pagamenti non possono mai essere effettuati per contanti e non sono ammesse fatture di importo complessivo inferiore a 500 euro.

La documentazione consiste nella **copia delle fatture** o delle altre **documentazioni fiscalmente regolari** accompagnate da **autocertificazione dell'impresa** che ne attesti la conformità all'originale e da **dichiarazioni liberatorie** sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 14/a o da ulteriori documentazioni, ivi inclusa l'autocertificazione dell'impresa redatta in base all'allegato n. 14/b, che ne comprovino il pagamento. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione dall'impresa per eventuali accertamenti, controlli ed ispezioni.

La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa per i beni acquistati direttamente (allegato n. 15) e dell'impresa e dell'istituto collaboratore per i beni acquisiti in locazione finanziaria (allegati n. 16 e 17).

Ricevuta la documentazione, entro 90 giorni Artigiancassa provvederà a redigere la **relazione finale di spesa** comunicandone l'esito ai Comitati Tecnici Regionali per l'emanazione della disposizione di concessione definitiva delle agevolazioni, che dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi.

REVOCHE

E' prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni nel caso non siano rispettate alcune norme o si verifichino particolari scostamenti rispetto al progetto iniziale.

La **revoca totale** è prevista qualora:

- non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro
- non sia stato effettuato il 50% dell'investimento complessivo nei 13 mesi successivi alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U.R.I. (più precisamente 12 mesi dopo il trentunesimo giorno dalla pubblicazione)
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali
- si verifichino scostamenti superiori a 30 punti percentuali su un singolo indicatore o 20 punti sulla media, tenuto conto anche dell'eventuale incremento del 5% derivante dall'adesione ai sistemi di certificazione ambientale
- nel corso della realizzazione del programma, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della classificazione ISTAT '91 diversa rispetto a quella indicata nel programma originario approvato
- l'intero programma abbia goduto di altre agevolazioni concesse da enti o istituzioni pubbliche e qualificabili come "aiuti di Stato" o quando tali agevolazioni, sia pure su singoli beni, non siano state dichiarate dall'impresa prima della erogazione dei contributi o siano rilevate nel corso di accertamenti ed ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione

La **revoca parziale** è prevista qualora:

- il godimento di altre agevolazioni sia limitato a singoli beni e sia stato dichiarato dall'impresa successivamente alla concessione provvisoria e prima della erogazione del contributo
- le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell'agevolazioni, siano distolte dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto: la revoca sarà commisurata al periodo mancante al compimento del quinquennio se la distrazione viene comunicata dall'impresa; se rilevata nel corso di accertamenti la revoca sarà sempre parziale ma non terrà conto del periodo di utilizzo
- il programma non venga ultimato entro il termine di 24 mesi dalla data della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni, o di 30 mesi se è stata autorizzata la proroga: la revoca sarà limitata ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comunque sempre nel caso in cui il programma sia stato effettivamente completato ed abbia raggiunto gli obiettivi prefissati